

POLITICA DEL DIRITTO

VOLUME XLII, N. 2, GIUGNO 2011

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, c. 1, DCB Bologna.
In caso di mancato recapito rinviare al CMP di Bologna per la restituzione al mittente previo pagamento dei resi.

il Mulino

NOTAZIONI MINIME ED ESTRAVAGANTI SUL DANNO NON PATRIMONIALE «INTERSPECIFICO» PER L'UCCISIONE DELL'ANIMALE D'AFFEZIONE

di Paolo Donadoni

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (nelle quattro sentenze novembrine¹ il cui esordio è stato Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, nel seguito «la sentenza») hanno reagito alla patologia che affliggeva la categoria del danno non patrimoniale² ove si stava stipando la casistica dei danni più impreveduti e disparati, ponendosi nel solco della tradizione codicistica e salvaguardando con rigore la *summa divisio* del bipolarismo classificatorio³. L'occasione è stata usufruita per somministrare un farmaco d'eccezione: la decapitazione collettiva. Le Sezioni Unite hanno infatti negato riconoscimento a tutte le sottocategorie risarcitorie (pur avvallate dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 233/2003⁴), così riducendole a mere «voci» (non «subcategorie») descrittive di «pregiudizi» (non «danni»), nell'unico contenitore onnicomprensivo del «non

Ringrazio per suggerimenti e critiche ad una prima versione di questo lavoro i Professori Silvana Castignone, Pierluigi Chiassoni e Realino Marra.

¹ Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975 (un sunto dei contenuti delle quattro sentenze, nonché il testo per esteso della prima, si può reperire in *Danno e responsabilità*, 2009, n. 1, pp. 19-32; il testo di Cass., Sez. Un., n. 26973/2008 si può leggere per esteso in *Il foro italiano*, 2009, I, 1, pp. 120-159).

² Il dibattito sul danno non patrimoniale è stato particolarmente acceso nell'ultimo decennio ed ha riguardato sia la sistemazione interna di tale categoria codicistica sia le condizioni della sua risarcibilità (che hanno coinvolto una pluralità di questioni: priorità al diritto lesa o al danno arrecato?, emancipazione dall'accertamento concreto di un fatto-reato?, emancipazione dalla astratta configurabilità di una ipotesi di reato?, ecc.).

³ Il danno risarcibile è patrimoniale e/o non patrimoniale, *tertium non datur*, poiché le figure del danno biologico e di quello esistenziale – oggetto di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali – sono state ambedue ricondotte all'art. 2059 c.c.

⁴ C. Cost., 11 luglio 2003 n. 233 (in *Foro italiano*, 2003, I, p. 2201).

patrimoniale». Una configurazione teorico-sistematica che scorre nell'alveo dell'insegnamento inaugurato da Cass. n. 8827/2003⁵ e Cass. n. 8828/2003⁶, senza trascinare dagli argini. Nessuna novità dirompente ed alluvionale, dunque.

Vero è che la plurivocità dei giudici (specialmente dei giudici di pace) suonava per lo più a orecchio, senza saper solfeggiare uno spartito, sortendo ad esito talora stridenti dissonanze: le argomentazioni espresse nelle parti motivate delle sentenze arrischiavano note tautologiche, rimbombi pleonastici, acuti apodittici, impuntature assiomatiche, o addirittura mancavano di qualunque fondamento giuridico, calzando piuttosto le scarpe ginniche dell'emotività poliedrica e creativa.

Ma nel voluminoso plico di carta della sentenza ritagliamo il nostro minuscolo origamo, una quisquilia rispetto agli elevati propositi precettivi che le Sezioni Unite s'erano imposte. Nella stesura del testo, a giringirare con il lumicino del cultore di marginalità, ci si imbatte in un passo singolare: «per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata (...) non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale» (§ 3.9. della sentenza). Un taglio netto di cesoie, e nel fascio delle foglie disseccate anche il verde virgulto è stato reciso e precipitato al suolo.

In breve, il caso non è stato esaminato a dovere, conchiuso nell'abito di costrizione dell'inciso di poche righe perdute nel marasma dei «diritti immaginari» (§ 3.9. della sentenza). E in quel marasma, una fattispecie ancora inesperta delle acrobazie di sopravvivenza, non poteva che avere la peggio.

Tuttavia s'impongono almeno due considerazioni preliminari:

- le questioni affiancate (ossia la casistica in tale contesto enumerata a scopo esemplificativo dalle Sezioni Unite, cfr. più dettagliatamente *infra*) non presentavano uniformità e men che meno indissolubile connessione;

⁵ Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8827 (in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 29).

⁶ Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828 (in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 2003, p. 1060).

• nell'impugnativa delle quattro fattispecie sottoposte al vaglio delle Sezioni Unite non par proprio risultasse menzionato il rapporto tra padrone e animale d'affezione (con la possibilità, quindi, che l'inciso scada nell'irrilevanza di un *obiter dictum*).

Pertanto: era davvero il caso di darsi pena per sopprimere incidentalmente una fattispecie in realtà composita e parimenti complessa, tale da implicare profili di rilevanza etologica, zoo-antropologica, culturale, neurocognitiva, psicologica, salutistica, zooterapica, affettiva, sociologica, filosofica, giuridica?

La riflessione dottrinarica su tale specifico danno (*rectius*: pregiudizio) non è, neppure in oggi (tantomeno nel 2008), talmente copiosa da rendere improcrastinabile una pronuncia giurisprudenziale che si ponga scopi dirimenti; detta pronuncia, anzi, avrebbe arrischiato d'esser imperita proprio per carenza di solide fondamenta (e l'aver ridotto in poche righe stringate l'individuazione della fattispecie e, nel contempo, la motivazione della sua esclusione dai confini della risarcibilità, non accresce di certo gli indizi di congruità né tantomeno attribuisce vigore all'aspetto precettistico). Ad ogni buon conto (sulla scorta dell'antesignana giurisprudenza francese che affonda le radici fin nella prima metà del secolo scorso⁷) voci autorevoli, con argomentazioni non prive di forza persuasiva, avevano già inaugurato la riflessione dottrinarica orientando la bussola nella direzione di una possibile legittimità risarcitoria (cfr., ad es., Silvana Castignone⁸, Domenico Chindemi⁹, Paolo Zatti¹⁰, Patrizia Ziviz¹¹)¹².

⁷ Per un quadro generale della giurisprudenza francese, cfr. S. Castignone, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in P. Cendon (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, CEDAM, 2001, vol. III, pp. 2459 ss.

⁸ S. Castignone, *La morte dell'animale d'affezione*, in P. Cendon, P. Ziviz (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 267-277; S. Castignone, *Il «diritto all'affetto»*, in A. Mannucci, M. Tallacchini (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 121-128; S. Castignone, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, cit., pp. 2457-2472.

⁹ D. Chindemi, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, n. 11, pp. 2272-2283; D. Chindemi, *I danni alla persona*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2008 (in particolare pp. 113-121).

¹⁰ P. Zatti, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, I, pp. 135-139.

¹¹ G. Citarella, P. Ziviz, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, I, pp. 786-790.

¹² È altresì reperibile una giurisprudenza di merito, pur episodica e disparata, che talora aveva mostrato disponibilità ad accogliere la risarcibilità di tale profilo di danno. A tal riguardo, cfr., ad es., G. Grasselli, *Persone e animali*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, vol. II, Torino, UTET, 2009,

Le Sezioni Unite hanno invece negato la risarcibilità della fattispecie, suscitando vivissime repliche¹³. In particolare s'è contestata la vulnerazione di principi fondamentali ed inviolabili della persona nell'estrinsecazione del sé come individuo e nella sua relazionalità con l'altro (umano e/o, perché no?, non-umano). Quante volte gli animali di affezione sono percepiti dalla coscienza comune quali membri della famiglia, mangiano assieme ai loro padroni, dormono nella stessa stanza, vengono carezzati, coccolati, vezzeggiati, curati con devozione? Quanti padroni parlano ai propri animali, ne conservano le fotografie nel portafogli e ne festeggiano le ricorrenze, come si farebbe con un infante? Tendenzialmente la relazione con il proprio animale arreca al padrone un senso rassicurante di piacevole benessere, ne stimola la responsabilizzazione, ne incrementa la qualità di vita importando rilassatezza e gratificazione, decongestiona i ritmi del quotidiano e può avere effetti benefici di tipo salutistico per preservare o ristabilire condizioni di equilibrio psicofisico, rappresentando anche un supporto per l'educazione motoria ed il controllo dell'emotività. Nel verificarsi del decesso, inoltre, gli animali di affezione vengono fatti oggetto di rituali affini a quelli umani, comprese le esequie e la sepoltura in cimiteri ad hoc. Anche la prassi di un lessico pacificamente derivato per imitazione tradisce l'assimilazione

pp. 2659 ss.; P. Donadoni, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, in R. Marra, I. Fanlo Cortes (a cura di), *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 199-210; R. Bordon, *Il valore di affezione: animali, abitazione, cose, ecc.*, in P. Cendon (a cura di), *I danni risarcibili nella responsabilità civile*, Torino, UTET, 2005, p. 487 ss.; A.M. Benedetti, *La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?*, in A. Braun (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 212 ss.

¹³ Tra le prime posizioni in contrasto con le Sezioni Unite cfr. F. Bilotta, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le SU del 2008*, in *La responsabilità civile*, 2009, n. 1, p. 50; P. Cendon, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2009, n. 2, I, pp. 72-73; D. Chindemi, *Una nevicata su un campo di grano*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 147-148; M. Di Marzio, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in P. Cendon (a cura di), *Il risarcimento del danno non patrimoniale - parte generale*, Torino, UTET, 2009, pp. 534-538. Si limita a citare la fattispecie M. Bona, *Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 73 e 76, ma dal tenore dell'articolo si deduce la contrapposizione dell'autore, il quale peraltro ha espressamente sostenuto la risarcibilità di tale profilo di danno in M. Bona, *Argo, gli aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. «bagatellari» (crepe nelle sentenze delle SSUU di San Martino)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 5, pp. 1016-1039.

ai nostri registri: la nuova figura professionale del *dog-sitter*, la pratica dell'*adozione a distanza* degli animali abbandonati, ecc. Abbiamo così sinteticamente rappresentato un insieme di dati di fatto, di nozioni acquisite.

Per ora sorvoliamo se il rapporto sia unilaterale (il padrone proietta la sua affettività sull'animale ma senza ricambio, per cui la gratificazione è piuttosto una autocostruzione psico-emotiva del padrone medesimo) o bilaterale (l'animale è in grado di stabilire una interazione che lo vede svolgere un ruolo attivo, dinamico, realizzando una reciprocità fondata sullo scambio vicendevole), sia perché nell'ottica risarcitoria non si può ritenere elemento necessariamente dotato di rilevanza giuridica (è comunque indubbia la capacità dell'uomo di costruire affetti nei confronti di una alterità anche se da essa non ricambiati: il sentimento non corrisposto non è un'invenzione della contemporaneità...), sia perché, nel merito, richiederebbe di operare accorti distinguo in base alle classificazioni tassonomiche degli animali (ad es., i cani saranno – nei confronti dei loro padroni – maggiormente sociali dei pesci) e, altresì, di soggettivizzare tra singoli esemplari (quel cane dimostra maggiore empatia con il padrone di quanta non ne manifesti quell'altro). È tuttavia debito rilevare come le attuali cognizioni scientifiche paiono sostanzialmente concordi nel riconoscere ad alcuni animali abilità mentali e capacità di apprendimento, nonché una coscienza (quantomeno percettiva)¹⁴ ed un «sentire» emozionale.

Sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it), nella sezione rubricata *Benessere degli animali*, si legge: «il progressivo miglioramento della qualità di vita (...) ha accentuato sempre più la tendenza a considerare gli animali non solo come fonte di servizi e di nutrimento, ma come compagni della propria esistenza degni di ricevere amore e rispetto». Dal Ministero della Salute è stato anche attivato il *Centro di referenza nazionale per il benessere animale* per l'identificazione delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, la predisposizione di linee guida e l'attività di consulenza e aggiornamento a vantaggio degli operatori del settore.

¹⁴ Specificamente in tema di possesso di una «coscienza» da parte degli animali, cfr., *ex multis*, F. Cimatti, *La scimmia che si parla*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 44 ss.; M. Bekoff, *Dalla parte degli animali. Etologia della mente e del cuore*, Roma, Muzzio, 2003, pp. 156 ss. Dibattuto invece è il possesso o meno di una «autocoscienza», ossia di una identità autoriflessiva.

D'altronde si definiscono «di affezione» (tali li ha denominati la l. n. 281/1991¹⁵, tipizzando la loro categoria all'interno del nostro ordinamento giuridico) proprio in virtù del legame affettivo – per l'appunto – che si stabilisce tra detti animali ed i loro padroni. Ebbene, l'uccisione colposa o dolosa di tali animali d'affezione può, nella casistica della responsabilità civile, essere posta daccanto, ed equiparata, a fattispecie relative a «la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime (...) il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico» (§ 3.2. della sentenza)? Ammetto d'essere un appassionato dello sport che si soddisfa nel pigliare a calci un pallone, ed ammetto altresì di non essere incline ad un naturale ed istintivo trasporto empatico verso gli animali, ma non posso esimermi dal riconoscere una differenza di livello tra le due fattispecie che invece le Sezioni Unite intendono parificare nel novero dei «pregiudizi di dubbia serietà», delle «fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi» (§ 3.2. della sentenza). Non siamo forse di fronte ad una equipollenza fittizia, priva non solo di forza persuasiva ma addirittura della benché minima verosimiglianza? L'accorata invettiva contro i danni immaginari e bagattellari può davvero riferirsi con tanta disinvoltura anche all'uccisione degli animali di affezione?

L'impressione è che, nell'intento (condivisibile) di porre freno alla casistica, talora parossistica, mitragliata dalla giurisprudenza di merito, le Sezioni Unite abbiano – in questo caso – perduto di vista l'essenzialità di operare distinzioni tra fattispecie per nulla assimilabili. Non possiamo cedere all'occasione di dare il senso, ingannevole, che si tratti di problemi semplici, che si possa puntare l'indice sulle fattispecie per sentenziare apoditticamente dentro o fuori.

Come porre sullo stesso piano filosofico-morale e giuridico, ad es., l'uccisione dell'animale d'affezione e la rottura del tacco della scarpa della sposa? Consideriamo il precipitato pratico, nella pragmatica narrativa di una esemplificazione. Arduo immaginare

¹⁵ L. 14.08.1991 n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Roma, 30.08.1991, n. 203.

che una sposa avrebbe la stessa reazione di fronte ad un invitato al banchetto nuziale che, intenzionalmente, durante i festeggiamenti le spezzasse il tacco della scarpa (in taluni contesti interni ai nostri confini nazionali, ad es., è d'uso il taglio della cravatta dello sposo per una sorta di questua sponsale), quanto di fronte, invece, ad un invitato che le brutalizzasse a morte il cagnolino con cui ella ha trascorso l'infanzia e che intendeva condurre seco anche durante il viaggio di nozze. La differenza risulta autoevidente (abbisogna adempiere ad un onere della prova?): un oggetto è un oggetto, un essere vivente è un essere vivente. Sono immediatamente distinguibili. La relazione dell'oggetto con il proprietario, nell'un caso, e dell'animale con il suo padrone, nell'altro, non sono ragionevolmente assimilabili né sotto il profilo filosofico-morale né sotto quello giuridico. Diversamente non si fa che acuire la divaricazione tra sfera del reale ed ermeneutica giurisprudenziale.

Pur salvaguardando l'impostazione antropocentrica del nostro ordinamento giuridico (poiché la prospettazione del danno ch'è stato assunto in esame non richiede alcuna propensione né ecologista né animalista, giacché individua direttamente in capo al padrone, quale diritto *iure proprio*, l'ipotesi di una titolarità risarcitoria), dobbiamo ammettere che l'uccisione di un animale d'affezione nella maggior parte dei casi è un trauma, un lutto, per il suo padrone e per il nucleo familiare in cui detto animale era inserito e viveva stabilmente¹⁶.

La giurisprudenza in sede di responsabilità civile mostra di riconoscere crescente rilevanza alla coabitazione, di talché nelle fattispecie di uccisione di una persona è in oggi riconosciuto diritto risarcitorio non soltanto al coniuge ma anche al convivente *more uxorio*. La concezione di famiglia allargata che si afferma nel nostro tessuto sociale pone in luce i vincoli affettivi e la vicinanza psicologica, la stabile condivisione del quotidiano a prescindere da una formalizzazione istituzionale del rapporto¹⁷. In detto orizzonte

¹⁶ Cfr. J. Quackenbush, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in J. Quackenbush, V.L. Voith, *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Roma, Delfino, 1987, pp. 128-136.

¹⁷ Possiamo constatare come la nozione di «famiglia» abbia significativamente esteso la denotazione del vocabolo, che oggi non è più limitato alla coniugalità matrimoniale ma comprende anche una serie di tipologie familiari assai diversificate e, anzi, talora non agevolmente classificabili (si parla, ad es., di famiglia separata, divorziata, di fatto

l'animale d'affezione diviene membro di un contesto familiare, e la sua uccisione incide – secondo l'*id quod plurimumque accidit* – sugli affetti e sulla psicologia dei rapporti interni alla famiglia: costituisce un punto di disequilibrio. Le ripercussioni nocive che tale evento può cagionare sono molteplici, non predeterminabili, ma da verificarsi nel caso concreto (e soggiacciono, ovviamente, a tutti gli ordinari adempimenti probatori). Non è un vaso rotto di cui raccogliere i cocci da cestinare, è – invece – l'assenza sopravvenuta di un interlocutore confidenziale, la privazione di una relazione, un vuoto in grado di cagionare sofferenza nei superstiti. Poiché, come ci rappresenta la casistica giurisprudenziale, non è infrequente che il padrone assista all'uccisione del suo animale di affezione (per aggressione da parte di un altro animale, ad es., o per sinistro stradale), l'evento può comportare anche un trauma emotivo con difficoltà di elaborazione del lutto. Si abbia riguardo, ad es., a quanto l'investimento di un cagnolino, la vista del suo corpo martoriato, l'agonia patita dalla bestiola durante il soccorso, l'accertamento dello stato di decesso, possano provocare struggimento nel padrone, specialmente se trattasi dell'unico compagno di vita di una persona anziana (anche tenuto conto della maggiore fragilità propria delle persone di età avanzata). Può capitare, anzi, che la sofferenza risulti talmente intensa da sfociare in una patologia psichica.

Affiggiamo dunque in bacheca un enunciato: i danni arrecati agli animali non sono danni a cose ma ad esseri viventi. Da tale assunto deriva la necessità (ragionare in termini di mera «opportunità», allo stato attuale delle cognizioni scientifiche e dell'evoluzione dei costumi sociali, pare francamente riduttivo) di assumere detta differenza come giuridicamente rilevante (l'ordinamento giuridico non può considerare – ed in effetti non considera – gli esseri viventi alla stregua degli oggetti).

Principiamo quindi dal linguaggio, individuando una locuzione identificativa, una figura dogmatica che consenta di renderci subito consapevoli del fatto che stiamo ragionando sulle conseguenze del danno arrecato ad esseri viventi che, nel contempo, è

o convivente, ricomposta, adottiva, ecc.), al punto che alcuni autori suggeriscono l'opportunità di parlare di «famiglie» (al plurale) anziché di «famiglia» (al singolare), e ne derivano la necessità di una «pluralità di «statuti famigliari»» (G. Cassano, *Manuale del nuovo diritto di famiglia*, Piacenza, La Tribuna, 2003, p. 44).

danno arrecato agli uomini che con quegli esseri viventi avevano un rapporto riconosciuto come legittimo e rilevante dal nostro ordinamento giuridico. Poiché gli animali di affezione sono esseri viventi di specie diversa da quella umana (la «specie» si intende – in senso biologico – caratterizzata dal fatto che due individui, o esemplari, ad essa appartenenti si possono generalmente incrociare producendo prole feconda), suggerirei di adottare la locuzione «danno interspecifico»¹⁸, trattandosi del nocumento arrecato all'individuo di una specie, quella umana (anch'essa incardinata, nell'evoluzione animale, tra i primati bipedi) cui appartiene il padrone, dall'uccisione (ma la considerazione risarcitoria si potrebbe estendere anche all'ipotesi di lesione grave) dell'esemplare di un'altra specie, quella di quel particolare animale di affezione che di volta in volta viene in rilievo (ad es. un cane o un gatto o un furetto), stante la natura del peculiare rapporto intercorrente tra *quell'uomo* e *quell'animale*, che rende quest'ultimo infungibile compagno del quotidiano del suo padrone, poiché, alla luce dell'interazione sinergica stabilitasi e del dato esperienziale e partecipativo che li accomuna, non è possibile un rimpiazzo¹⁹. L'anello di congiunzione relazionale ed affettivo è stato strappato; può essere sostituito da un nuovo e diverso rapporto, ma non più ricostituito nella sua originaria specificità. A questo proposito è forse opportuna una precisazione.

In dottrina è stato affermato che la rilevanza giuridica deve rinvenirsi non nel rapporto proprietario bensì «nel rapporto relazionale con l'animale o la cosa»²⁰. Ritengo che tale prospettiva

¹⁸ Cfr. P. Donadoni, *Famiglia e danno interspecifico?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2008, n. 2, 529-544; P. Donadoni, *Animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. «interspecifico»*, in *Nuova giurisprudenza ligure*, 2010, n. 2, pp. 35-40; P. Donadoni, *È risarcibile il danno interspecifico?*, in *La responsabilità civile*, 2010, n. 11, pp. 779-783; P. Donadoni, *Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale «interspecifico» (parte I)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, n. 11, pp. 575-591; P. Donadoni, *Una nuova frontiera per la corte di cassazione: il danno non patrimoniale «interspecifico» (parte II)*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, n. 12, pp. 633-643.

¹⁹ Sul punto vi è chi invece afferma che «è agevole osservare che il padrone cui è stata uccisa la bestiola potrebbe agevolmente "sostituirla" con un'altra: è difficile immaginare che con il nuovo animale egli non possa ricostituire un rapporto affettivo (equivalente a quello perduto, se non addirittura più intenso)» (D. Zorzit, *Commento a Trib. Milano 22.01.2008*, in *Danno e responsabilità*, 2008, n. 8-9, p. 912). Riteniamo non condivisibile tale asserzione per i motivi (pur brevemente) esposti nello sviluppo del testo.

²⁰ L. Viola, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, in *La responsabilità civile*, 2009, n. 2, pp. 172-173.

di generale equiparazione tra animali e cose possa indurre ad un fraintendimento. Vi è infatti una differenza sostanziale tra il danno (non patrimoniale) arrecato tramite l'uccisione dell'animale di affezione e quello arrecato tramite la distruzione o la sottrazione della cosa.

Si abbia riguardo, ad es., alle ipotesi di scuola dell'anello matrimoniale rubato alla vedova, o del furto al figlio dell'orologio che gli era stato donato dal padre defunto. L'anello per la vedova e l'orologio per il figlio orfano possono essere simboli di una relazione, ma non sono «la relazione». Detti oggetti sono infatti un ricordo nella misura in cui rappresentano il simbolo della relazione che la vedova aveva con il marito, ed il figlio con il padre. Per l'animale, invece, il discorso è 'sostanzialmente' diverso. La relazione è in essere al momento dell'evento di nocimento, non viene rammemorata da un oggetto che ne preserva il mero ricordo. Il valore dell'animale è pertanto intrinseco non mediato (si tratta di un danno relazionale, non solo affettivo *lato sensu*, patito dal padrone). Chi uccide l'animale d'affezione uccide un 'attore', non un simbolo, della relazione affettiva: non viene leso soltanto il valore affettivo di un oggetto, ma viene lesa direttamente la relazione con un essere vivente. Non mi pare pertanto *prima facie* equiparabile la fattispecie in esame a quella riguardante le cose, a prescindere dalla circostanza che in taluni casi si possa riconoscere il requisito dell'infungibilità anche in capo a determinati oggetti²¹.

Seguendo il percorso tracciato dalle stesse Sezioni Unite (che tuttavia, in contraddizione con se stesse, citano la fattispecie in esame per espressamente escluderne la risarcibilità) il danno non patrimoniale patito dal padrone per l'uccisione del suo animale di affezione non può che essere risarcibile quantomeno nell'ipotesi di commissione di reato, in tal caso da qualificarsi quale pregiudizio «morale», gravando sul danneggiato *sic et simpliciter* l'onere di allegare i fatti costitutivi e fornire la prova della sofferenza soggettiva cagionata dal reato. Ed ancora: è altresì risarcibile quale pregiudizio «biologico», lesivo del bene salute ex art. 32

²¹ Questa non è la sede deputata per approfondire il tema dell'infungibilità, né per procedere alla distinzione tra il suo profilo oggettivo e quello soggettivo. Per una sintetica verifica, cfr. R. Bordon, *Il valore di affezione: animali, abitazione, cose, ecc.*, cit., pp. 482 ss.

Cost., qualora dall'evento in oggetto sia derivata al padrone una lesione temporanea o permanente della sua integrità psico-fisica riscontrata tramite accertamento nosografico (quivi si impone, e le Sezioni Unite l'hanno confermato, un peculiare vincolo probatorio). Ecco che del danno interspecifico già sono risarcibili – in astratto – sia il profilo patrimoniale (valore materiale dell'animale e spese veterinarie) sia il profilo non patrimoniale nei pregiudizi descrittivamente denominati morali e biologici.

Residua soltanto un profilo di pregiudizio non patrimoniale su cui possa vertere il dibattito: la violazione dei «diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione» (§ 2.7. della sentenza) ovvero, con contestuali formulazioni, affini nella dicitura ed identiche nella sostanza, dei «diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione» (§ 2.14. della sentenza) o dei «diritti costituzionalmente inviolabili della persona» (§ 3.5. della sentenza). Anche in questo caso le Sezioni Unite hanno circoscritto l'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale, ne hanno limitato l'accesso, introducendo il presupposto della «inviolabilità» del diritto costituzionale leso, quale requisito necessario. Ciò implica una valutazione di merito del giudice, non sussistendo una lista tassativa dei diritti inviolabili della persona, i quali costituiscono piuttosto oggetto di dibattito in base all'evoluzione socio-culturale di un determinato momento storico, nuovo parametro di valutazione, criterio generale di selezione dei danni risarcibili. In questa direzione volgono apprezzabilmente anche le medesime Sezioni Unite ove affermano che «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (§ 2.14. della sentenza).

La realtà unitaria, il fulcro della considerazione giuridica, è il valore della persona e, ad un tempo, la persona come valore. Certo questo è tema per costituzionalisti, ma non paiono sussistere motivi per ritenere immeritevole di tutela la socialità di vita e il rapporto affettivo che si instaura tra il padrone e il suo animale d'affezione.

La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. unitamente alla tecnica interpretativa del combinato disposto tracciano la prospettiva di un sentiero percorribile: ricavare dall'ordinamento giuridico italiano la risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal padrone per l'uccisione del suo animale di affezione (nell'orizzonte dell'art. 1 l. n. 281/1991 ove si propugna che «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione (...) al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale»), rinvenendo quali referenti normativi l'art. 2059 c.c., per l'appunto, e alcuni principi della Carta costituzionale, in particolare gli artt. 2, 3 c. 2, 13 c. 1 e 21 Cost., che consentono di ricomprendere la *relazione interspecifica* tra gli atti di libertà autodeterminativa dell'individuo, quale forma di aggregazione sociale spontanea che da luogo a dinamiche relazionali in cui l'individuo esplica la sua personalità. Ognuno vive secondo un suo personale «progetto di vita», il che significa stabilire gerarchie di valori e porsi propri obiettivi. In tale prospettiva il rapporto tra il padrone ed il suo animale di affezione è una delle attività realizzatrici della persona umana, espressione della libertà di pensiero e di autodeterminazione, fonte di estrinsecazione e sviluppo della persona(lità) del padrone. La perdita, pertanto, non è vincolata né esclusivamente ad emotività reattiva al trauma ovvero a sofferenza soggettiva, né soltanto allo sviluppo di una patologia psico-fisica del padrone, ma – a prescindere dalla sussistenza o meno di tali nocuenti – si pone specialmente come privazione di un interlocutore dinamico della propria quotidianità vitale, dello speciale rapporto di condizione simbiotica che si era stabilito, con conseguente modifica degli assetti esistenziali, degli equilibri relazionali e con ingiusto pregiudizio affettivo inflitto alla persona.